

Macellazione e lavorazione. Cosa dicono le leggi

Un breve excursus sulla normativa vigente nel settore per meglio comprendere le linee evolutive che hanno contraddistinto la legislazione nazionale e comunitaria

Biagi G. ⁽¹⁾ - Rasori R. ⁽²⁾ - Maggi E. ⁽³⁾ - Signorini G. C. ⁽³⁾ - Bagliacca M. ⁽⁴⁾

Analogamente a quanto avvenuto per gli impianti di macellazione di bovini e suini e lavorazione delle relative carni, anche per le strutture di macellazione e lavorazione del pollame e selvaggina allevata vi è stata negli ultimi 20 anni una notevole evoluzione tecnologica cui è corrisposto un rilevante miglioramento delle condizioni igieniche.

Certamente l'evoluzione tecnologica ha avuto la sua importanza, ma è bene anche ricordare che la legislazione nazionale e comunitaria hanno decisamente contribuito a tale cambiamento: in occasione della emanazione ogni decennio di una nuova legge in tale settore si è registrato uno scossone nella organizzazione ed attività di tali macelli.

Nel 1972, a seguito del DPR 967/72, molti impianti di macellazione di piccola capacità, a conduzione familiare, con strutture fatiscenti od anticate vennero di fatto «travolti» dall'applicazione della legge ed in gran numero dovettero chiudere o riorganizzare

la propria attività. Si trattava per lo più di laboratori che svolgevano attività artigianale in locali di recupero con annessi spacci, o di piccoli imprenditori che lavoravano utilizzando pollame macellato da grossi impianti classificato di categoria inferiore e destinato pertanto al sezionamento.

Il DPR 967/72 diede una prima spinta verso il conseguimento di migliori condizioni igieniche: molti piccoli impianti cessarono l'attività di macellazione, vennero costruite le prime piccole catene di

macellazione con le dovute separazioni, crebbe l'igiene delle operazioni di eviscerazione. Inoltre, la diversa impostazione degli stabilimenti contribuì a considerare il pollame una specie da macello al pari di bovini e suini. Sempre in tale periodo si registra un aumento della presenza del veterinario in queste strutture: la necessità di provvedere ad una ispezione, sia pure ancora non continuativa o sistematica, a causa di carenze negli organici veterinari, fa conoscere maggiormente l'opera del



La legislazione comunitaria ha contribuito ad un miglioramento delle tecnologie applicate alla macellazione e alla lavorazione delle

⁽¹⁾ Ist. Clinica Medica Veterinaria - Univ. Pisa.

⁽²⁾ Usl 44 Montechiari. Brescia.

⁽³⁾ Ist. Ispezione Alimenti - Univ. Parma.

⁽⁴⁾ Dip. Sc. Anat., Fisiol., Produzioni Animali - Univ. Pisa.

LEGISLAZIONE

veterinario in tali stabilimenti (ivi compreso il controllo delle carni sezionate e delle conseguenti lavorazioni).

L'uscita del DPR 503/82, dopo un decennio, ha ulteriormente alzato il livello medio degli impianti, anche se detta operazione, a nostro parere, è tuttora in corso.


L'adeguamento al DPR 503/82, relativo a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, costituisce di fatto un allineamento alle norme comunitarie, visto che questa disposizione richiede identici requisiti strutturali ed igienici sia per gli impianti che producono per il mercato nazionale, sia per quelli che invece destinano il loro prodotto al Mercato Europeo. Per tale aspetto quindi, il DPR 503/82 costituisce il primo atto normativo di armonizzazione della legislazione nazionale con quella comunitaria, eliminando per questo settore la doppia possibilità di produrre carni, che ancora sussiste invece per i bovini e suini (vedi Dir. 91/497 - 91/498/Cee).

Anche nelle procedure di riconoscimento degli impianti questo decreto introduce elementi di novità: viene di fatto delegata all'autorità sanitaria Regionale la facoltà di verificare la rispondenza dei requisiti degli impianti, lasciando al ministero della Sanità esclusivamente la tenuta dell'elenco dei macelli e dei laboratori nonché il rilascio del numero di riconoscimento.

In questi anni pertanto l'azione di adeguamento e controllo è basata più che altro sulla forza di inerzia delle Regioni e dei Servizi Veterinari Regionali che, operando direttamente o delegando le Usl, hanno contribuito ad innalzare il livello igienico-strutturale degli impianti.

Tale azione però ha mostrato anche il grado di diversa efficienza ed attenzione dei Servizi Regionali e delle Usl nei confronti di tale problema: alcune hanno operato bene, controllando gli impianti e prescrivendo gli adeguamenti necessari, mentre per altre, dai dati

Schema n. 1 - Legislazione riguardante le carni di volatili da cortile




Legislazione citata


- Circolare Ministero della Sanità n. 14 (16.06.1990).
- DMS (29.12.1984). G.U. Rep. It. Serie Generale n. 357, 31.12.1984, p. 10909.
- DPR n. 967 (10.08.1972). G.U. Rep. It. Serie Generale n. 33, 6.2.1973, p. 646.
- DPR n. 1000 (12.11.1976). G.U. Rep. It. Serie Generale n. 58, 2.3.1977, p. 1559.
- DPR n. 503 (08.06.1982). G.U. Rep. It. Serie Generale n. 214, 5.8.1982, p. 5526.
- DPR n. 193 (17.05.1988). G.U. Rep. It. Serie Generale n. 135, 10.6.1988, p. 12.
- Direttiva Cee 71/118 (1971). G.U. Cee No L 055, 8.3.1971, p. 23.
- Direttiva Cee 90/539 (1990). G.U. Cee No L 303, 31.10.1990, p. 6.
- Direttiva Cee 91/494 (1991). G.U. Cee No L 268, 24.9.1991, p. 35.
- Direttiva Cee 91/497 (1991). G.U. Cee No L 268, 24.9.1991, p. 69.
- Direttiva Cee 91/498 (1991). G.U. Cee No L 268, 24.9.1991, p. 105.
- Direttiva Cee 91/C 497 (1971). G.U. Cee No C 276, 23.10.1991, p. 10.
- Regolamento Cee 90/C 84/05 (1980).
- L. n. 175 (30.05.1984). G.U. Rep. It. Serie Generale n. 147, 30.5.1984, p. 4458.

LEGISLAZIONE


Schema n. 2 - Carni. Sezionamento




Schema n. 3 - Personale ausiliario



Schema n. 4 - Contenitori speciali trasporto carni (Polli - Conigli - Selvaggina) (ex art. 11 DPR 267/72)



Schema n. 5 - Norme Cee per le carni di pollame



in possesso, non si può dire che l'azione di revisione sia stata molto accentuata (vedi Circ. Min. San. n. 14 del 6/6/1990).

È bene segnalare anche che il DPR 503/82 ha lasciato comunque un piccolo spazio sfruttabile dai piccoli impianti di macellazione per la cessione diretta del pollame dal produttore al consumatore: le Regioni possono emanare apposite norme per stabilire i requisiti minimi di detti piccoli impianti di limitata capacità. A tutt'oggi tuttavia non siamo al corrente di Regioni che abbiano emanato direttive, o meglio normative, in tal senso.

Particolare interesse ha suscitato e suscita ancora il problema relativo alle deroghe succedutesi nel tempo per la produzione di pollame parzialmente eviscerato (pollo sfilato).

La prima dilazione all'obbligo di eviscerazione risale al DPR 12/11/76 n. 1000 che prorogò fino al 15/8/82 la deroga: poi con la Legge 30/5/84 n. 175 e il DM 29/12/84 tale possibilità fu prorogata fino alle sanzioni del Consiglio Cee che dovevano essere adottate entro il 15/8/86.

Tali decisioni tuttavia non sono più state prese, per cui con l'emanazione del DPR 17/5/88 n. 193 è stata confermata la deroga all'eviscerazione completa, a condizione che le carcasce non siano destinate a laboratori di sezionamento e di produzione di prodotti di carne e che siano sottoposte ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee, per età, origine e peso almeno nel 5% per ogni partita fino a 500 animali e in proporzione maggiore per partite superiori a 500 animali.

Per tale tipo di produzione è previsto un bollo o placca con sola ragione sociale della ditta e sede dello stabilimento.

Il problema sulla presentazione sfilata pare continuerà anche per il futuro, sia pure a condizioni diverse: infatti nella proposta di un nuovo Regolamento circa gli altri aspetti normativi Comunitari tale presentazione non viene eliminata.

Schema n. 6

PROVENIENZA CARNI: - da Paesi immuni da "Influenza Aviare" o "New Castle disease"
 - scortata da certificato sanitario (Allegato modificato 71/118)
 - condizioni sanitarie non più favorevoli di quelle Cee
 - riconoscimento macelli da parte degli esperti Cee
 - elenco dei macelli riconosciuti (Dir. 71/118)

Schema n. 7 - Proposta nuovo regolamento Cee (90/C-84/06 del 12/2/90 modificata con 91/C-276/07 del 4/10/91)

NON PIÙ SCAMBI ma immissione in commercio
AGGIUNTI: piccioni, fagiani, quaglie, pernici allevate
INTEGRAZIONE PIANO RESIDUI
NOTIFICA MALATTIE
VISITE ESPERTI Cee
DEROGHE: per limitata capacità concesse condizioni C.V.P.
ABROGAZIONE DIR. 71/118
ALLEGATO: Requisiti impianti secondo schema
 Dir. "CARNE FRESCA" (91/497: punti 1-13)

SEZIONAMENTO ————— Manca Condizionamento e Teletermometri

PIANO AUTOCONTROLLO DEL TITOLARE
 Fac simile Certificato sanitario per il trasporto al macello


POLLAME "SFILATO"

- pollame
- oche - anatre
- "fois gras"

- Visita "ante mortem" particolare
- Allevatori che seguono programmi zootecnici
- Riproduttori e ovaiole: visita completa
- Rapporto completo di produzione
- Visita "post mortem" alternativa
- Identità gruppo e verifica rapporto "ante mortem"
- Ispezione volatili: primi 60 capi entro 10 minuti poi via via carcasse selezionate da ausiliari
- Rapporto dell'ispezione al proprietario dei capi che è obbligato a presentare unitamente alla partita successiva

Allo stato attuale, il recepimento delle Direttive da parte del nostro Paese, nel settore avicolo, appare soddisfacente: di fatto con il DPR

503/82 modificato con il DPR 193/88 sembrano soddisfatti gli impegni di armonizzazione nei confronti della Direttiva base 71/118/Cee del



L'attività di controllo ad opera della Usl non brilla per uniformità di efficienza sul territorio nazionale

15/2/71, ancorché successivamente più volte modificata.

L'ultima Direttiva in ordine di tempo di interesse del settore è la Dir. 91/494/Cee del 26/6/91 che stabilisce norme per gli scambi intra Comunitari e le importazioni da Paesi Terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Tale Direttiva, di fatto, integra la Direttiva base 71/118/Cee con particolare riguardo ai problemi connessi agli scambi di carni in relazione alla profilassi dell'influenza aviare e della malattia di New Castle (uso di vaccini vivi). Per il resto, provvede invece a regolamentare l'importazione di carni di pollame dai Paesi Terzi, cosa che per il passato è stata normata per lo più da accordi bilaterali tra il Paese Esportatore e quello Importatore.

Con tale Direttiva viene completata la normativa Comunitaria, in vista del Mercato Unico Europeo, in parallelo a quanto già previsto dalla Dir. 90/539/Cee del 15/10/90 relativa agli scambi Cee ed import da Paesi Terzi di pollame vivo e uova da cova. È bene ricordare inoltre, come già detto in precedenza, che è all'esame del Consiglio Comunitario una proposta di un nuovo Regolamento per l'immissione in commercio di carne fresca di volatili da cortile (90/C 84/05 del 12/2/80 modificata con 91/276/07 del 4/10/91).

Questo nuovo provvedimento se sarà approvato come presentato, poiché è un Regolamento, entrerà immediatamente in vigore nei Paesi Membri armonizzando in un colpo solo tutta la legislazione del settore. L'impostazione è la stessa adottata per il provvedimento già approvato per la carne fresca (Dir. 91/497/Cee), con l'aggiunta tra i volatili dei piccioni, di fagiani, di quaglie e pernici allevati. Si prevedono con esso anche le deroghe per gli impianti di limitata capacità, in analogia ai piccoli macelli per bovini e suini ecc., e la definitiva abrogazione della Dir. 71/118 che ha sostenuto la propria funzione per ormai più di 20 anni.